

CCXXXVI.

1^a TORNATA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1894

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Disegno di legge	Pag. 9061
Liste elettorali (2 ^a lettura):	
Oratori:	
BALENZANO	9075-79
BERTOLINI	9071-76
BRUNIALTI	9061
	9063-65-67-69
CAMBRAY-DIGNY	9064
CRISPI, <i>presidente del Consiglio</i>	9062-78-79
DEL GIUDICE	9072
DE NICOLÒ	9073
DI SAN DONATO	9068
LAMPIASI	9075
LAZZARO	9073
MUSSI	9074
PISANI	9076
SPIRITO F.	9062
	9065-66-67-71
TORRACA, <i>relatore</i>	9064
	9065-68-69-76-79

La seduta comincia alle ore 10.5.

Suardo Alessio, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di lunedì, che è approvato.

Seconda lettura del disegno di legge per modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seconda lettura del disegno di legge per modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale per la parte concernente la compilazione delle liste elettorali.

La Commissione ha diviso in due parti le proposte; la prima concerne le liste politiche, l'altra le liste amministrative.

Molte disposizioni sono comuni, ed alcune appartengono alla legge in vigore.

Brunialti. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Brunialti ha facoltà di parlare.

Brunialti. Secondo l'articolo 57 del regolamento, allorquando si procede alla seconda lettura, il Governo ne fa la proposta, poi un deputato può parlare in favore, ed uno contro. A me duole che il modo assolutamente inatteso, nel quale il Governo fece iersera la proposta di discutere questa legge mentre i deputati stavano uscendo dall'Aula, non abbia consentito ad alcuno, per le condizioni in cui si trovava la Camera, di parlare. Sino a ieri sera non poteva venire in mente ad alcuno, per quanto sia grande e riconosciuta l'urgenza e l'importanza di questa legge, che essa sarebbe stata premessa ai bilanci, ed alle leggi che coi bilanci hanno una stretta attinenza. Il Governo aveva dichiarato che questi avrebbero assolutamente la precedenza. D'altronde l'urgenza di questa legge non mi par punto dimostrata dal momento che essa, in qualche parte sostanziale, come quella che concerne la cancellazione dalle liste di molti elettori, è già in vigore in tutta Italia come se dovunque vigesse lo stato d'assedio.

Ad ogni modo io non proporrò una sospensiva. Bensì domando all'onorevole presidente se, essendo questa legge stata iscritta nell'ordine del giorno poche ore prima di quella in cui viene in discussione, a norma dell'articolo 85 del regolamento, abbiamo o no il diritto di presentare emendamenti. Quell'ar-

ticolo prescrive che gli emendamenti debbano essere presentati almeno ventiquattro ore prima della discussione degli articoli ai quali si riferiscono.

Ma l'onorevole presidente mi concederà che era impossibile presentare emendamenti ventiquattro ore prima e che non era nemmeno possibile presentarli a tempo perchè fossero stampati e distribuiti, e che perciò non fu osservata la prescrizione del regolamento. La legge ci è venuta davanti improvvisamente, e gli emendamenti non possono essere presentati se non quando il deputato che li presenta abbia mendicato sui banchi della Camera le dieci firme necessarie. Io credo dunque che sia il caso di applicare l'eccezione contemplata dal regolamento, che esige di regola tali formalità; regola che non può essere applicata nel caso presente.

Presidente. Onorevole Brunialti, io Le debbo fare osservare che questo disegno di legge era già stato approvato in prima lettura; che era iscritto nell'ordine del giorno da molto tempo; che, essendo stato dichiarato d'urgenza, poteva venire in discussione in seconda lettura quattro giorni dopo la prima; e che il Governo aveva facoltà di chiedere che si stabilisse il giorno della discussione.

Ora, ieri, l'onorevole presidente del Consiglio chiese che questo disegno di legge fosse iscritto per la discussione in seconda lettura nella seduta di stamattina; ed io, pure esprimendo il mio rammarico che l'onorevole Brunialti non fosse presente per fare le sue osservazioni...

Brunialti. Io era presente.

Presidente... non mi ci potei opporre, perchè la proposta del presidente del Consiglio era perfettamente conforme al regolamento.

Quanto agli emendamenti che potevano o che possono essere presentati, io faccio osservare che siccome questo disegno di legge era nell'ordine del giorno da molti giorni, l'onorevole Brunialti ed altri colleghi avrebbero potuto presentare i loro emendamenti in tempo perchè fossero stampati e distribuiti; e che, se fossero presentati ora senza la firma di dieci deputati, io non potrei accettarli.

Ma non dubito punto che se l'onorevole Brunialti o qualunque altro nostro collega abbia in animo di presentare degli emendamenti, troveranno facilmente l'assenso e la firma di dieci colleghi per poterli presentare.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Io chiesi alla Camera, che fosse portato in discussione oggi questo disegno di legge, perchè alla fine di luglio scadono i termini per le annuali elezioni amministrative; e quindi sarebbe desiderabile ch'esse seguissero in base alle nuove disposizioni.

Del resto i termini del regolamento erano stati osservati. Il disegno di legge, come fu dalla Commissione emendato, era già da parecchi giorni stato distribuito ed iscritto nell'ordine del giorno della Camera; e però i deputati erano avvertiti che esso doveva discutersi prossimamente.

Il Governo presentò un modesto disegno di legge, ed avrebbe desiderato che la discussione fosse stata contenuta nei limiti di esso. La Giunta vostra, al contrario, volle portare la sua attenzione anche agli articoli della legge elettorale politica, e della legge comunale e provinciale, a cui quel disegno di legge si riferiva.

Non potevo opporvi, perchè era mio intendimento che anche quegli articoli venissero modificati, ed in conseguenza accetto che la discussione sia fatta sul testo della Commissione, come quello che abbraccia tutto il nuovo sistema processuale.

Ciò posto, chiederei all'onorevole Brunialti di non insistere sopra la sua domanda; e lo assicuro che, ove le modificazioni che egli intende proporre, siano meritevoli di considerazione, non esiterò ad accettarle.

Spirito Francesco. Chiedo di parlare.

Presidente. Su di che?

Spirito Francesco. Su questa questione.

Presidente. Ma allora parlerà contro l'onorevole Brunialti, perchè per un richiamo al regolamento non possono parlare che un oratore pro ed uno contro.

Voci. Andiamo avanti!

Spirito Francesco. Ma che andiamo avanti! Se ho diritto di parlare parlerò; se non l'ho...

Presidente. Parli pure.

Spirito Francesco. Io trovo giusto quello che ha detto il presidente; l'onorevole Brunialti e gli altri deputati avrebbero potuto presentare prima d'oggi gli emendamenti che intendevano proporre, ma sta in fatto che d'ordinario gli emendamenti si presentano quando si determina il giorno della discussione.

Crispi, presidente del Consiglio. No.

Spirito. È così, onorevole presidente del Consiglio. Creda pure che io sono animato quanto Lei dal desiderio che questo disegno di legge venga al più presto possibile approvato; ma non possiamo dissimularci che oggi noi iniziamo questa discussione così impreparati che ne risulterà un dibattito arruffato e che ritarderà le decisioni definitive della Camera assai più di quello che se noi avessimo avuto il tempo di presentare emendamenti.

Questo disegno di legge era già importante quando fu presentato dall'onorevole presidente del Consiglio, ma era semplice, breve, tutti lo intendevano; ma adesso, che si tratta di riformare in gran parte la legge elettorale politica e la legge elettorale amministrativa, esso è diventato importantissimo.

Ora, innanzi ad una discussione così importante, noi non abbiamo che un paio di emendamenti. Che cosa significa questo?

Crispi, presidente del Consiglio. Che quelli che li hanno presentati furono diligenti!

Spirito F. No, che non siamo stati avvisati in tempo.

Crispi, presidente del Consiglio. Se era iscritto da tanto tempo nell'ordine del giorno!

Spirito F. L'ho già detto che dal punto di vista strettamente regolamentare noi possiamo aver torto, ma comprenderete che, trattandosi di una legge gravissima, è strano che due soli emendamenti si siano presentati.

Voi dunque ci mettete nella condizione durissima di fare una discussione la quale non potrà procedere ordinata.

Nè è facile trovare, come diceva l'onorevole presidente della Camera, dieci colleghi che concedano la loro firma, sopra tante materie speciali. Quindi ci si dia la facoltà di presentare emendamenti, anche se non siano accompagnati da altre nove firme.

Presidente. Non essendo presentata nessuna proposta sospensiva, procederemo alla discussione dell'articolo 1^o.

Spirito F. La faccio io la proposta sospensiva.

Presidente. La faccia.

Spirito F. La proposta sospensiva è giustificata, perchè sapevamo tutti che nelle sedute antimeridiane si dovevano discutere i bilanci e nelle pomeridiane i provvedimenti finanziari. Avevamo quindi tutto l'agio di

presentare emendamenti; ma, all'ultimo momento, si sospende la discussione dei bilanci, e si mette nell'ordine del giorno questo disegno di legge, di maniera che gli emendamenti non si son potuti presentare.

Presidente. Dunque che cosa propone?

Spirito F. Propongo che questa discussione sia differita alla seduta antimeridiana di venerdì.

Presidente. L'onorevole Spirito propone che la discussione di questa legge sia rimandata alla seduta antimeridiana di venerdì.

Chi approva questa proposta si alzi.

(Dopo prova e controprova, la proposta sospensiva non è approvata).

Procederemo oltre.

Come già ho avvertito, l'articolo primo concerne le liste politiche, e l'articolo secondo le liste amministrative. Però avverto che alcune disposizioni sono comuni ai due articoli.

« Art. 1. Agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 della legge 24 settembre 1882, n. 999, emendata dalla successiva legge del 5 maggio 1891, n. 210, sono sostituiti i seguenti: »

Si procederà a discutere articolo per articolo.

« Art. 15. Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del Comune con le indicazioni di cui all'articolo 18.

« Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14. »

Non essendovi osservazioni, pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

Brunialti. Domando di parlare sull'ordine della discussione.

Presidente. Parli.

Brunialti. Faccio osservare all'onorevole presidente, e credo che in ciò converrà anche la Commissione, che, in luogo di procedere ora alla discussione dell'articolo 16, sarebbe più conveniente discutere il primo articolo modificato, corrispondente a quello che abbiamo ora approvato, della legge comunale

e provinciale. Io disapprovo il sistema adottato dalla Commissione di aver riunito in un solo disegno di legge le disposizioni della legge comunale, e quelle della legge elettorale politica; ma poichè la Commissione lo ha fatto, mi rassegno a quest'opera sua e desidero che se ne colgano almeno i vantaggi. Credo però che, per abbreviare la discussione, siccome la maggior parte di questi articoli sono identici tanto nella legge elettorale politica come nell'amministrativa, dopo avere approvato l'articolo relativo alla legge elettorale politica, sia conveniente discutere ed approvare il corrispondente articolo della legge amministrativa. Questo metodo non è conforme alle consuetudini, ma parmi necessario in una discussione assolutamente eccezionale.

Presidente. A me pareva che si potesse seguire il sistema che si tenne per altre leggi.

Quando verranno in discussione le disposizioni relative alle liste amministrative che sono conformi a quelle per le liste politiche, mi pare che basterà dire che, l'articolo essendo già stato approvato dalla Camera per le liste politiche, rimane approvato per le liste amministrative. Questo sistema fu seguito per le Convenzioni ferroviarie, e semplificherebbe la discussione.

Brunialti. Mi perdoni l'onorevole presidente; ma, siccome si tratta di due leggi e vi sono modificazioni che alcuni di noi sono disposti ad approvare, a modificare o ad aggiungere in una legge e non nell'altra, non posso consentire che l'approvazione data per una legge si estenda implicitamente all'altra.

Presidente. Allora riserviamo interamente la questione.

Discuteremo ora gli articoli che riguardano le liste politiche, senza pregiudizio delle disposizioni che concernono le liste amministrative.

Cambray-Digny. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

Cambray-Digny. Io mi permetto di fare osservare all'onorevole presidente che queste due leggi, in sostanza, sono parallele. Molte disposizioni sono identiche ed alcune sono diverse. Il discuterle una per una, in modo che procedano di pari passo gli articoli dell'una e dell'altra, mi pare che non solamente possa rendere più sollecita la di-

scussione, ma che la renderebbe anche più proficua; perchè, a misura che noi discutiamo uno di quegli articoli che sono un po' diversi nelle due leggi, giova di considerare le ragioni della diversità; e l'averli sott'occhio ambedue, il discuterli uno dopo l'altro, prima di passare ad un altro argomento, mi sembra che sia un procedimento più logico e più vantaggioso.

Presidente. Ma si tratta di due articoli distinti, ed io non posso confonderne la discussione.

Torraca, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Torraca, relatore. Nel concetto della Commissione, il metodo proposto dall'onorevole Brunialti era quello che pareva più ovvio e regolare; tanto è vero che l'articolo 2° è allato dell'articolo 1°, perchè quasi tutte le disposizioni nell'uno e nell'altro contenute sono identiche. Soltanto si sarebbe potuta fare una riserva per pochi articoli, nei quali vi è differenza. Ma l'ordine della discussione è stabilito dal presidente, e la Commissione seguirà il metodo che il presidente vorrà.

Presidente. L'onorevole Brunialti ha fatto una osservazione giusta.

Vi sono alcune disposizioni per le liste politiche che possono non essere accettate per le liste amministrative; perciò ogni disposizione deve essere discussa a parte, ed ogni altra questione rimane impregiudicata. Ora discutiamo le liste politiche, e poi discuteremo le liste amministrative. Se vi sarà una disposizione identica, e la Camera sarà di avviso di accettarla così per le liste politiche che per quelle amministrative, bene; se, invece, si proporranno modificazioni, la Camera deciderà.

Intanto l'articolo 15 è approvato.

« Art. 16. Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti. »

(È approvato).

« Art. 17. Il primo gennaio di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo iscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare

entro il 15 dello stesso mese la loro iscrizione.

Hanno diritto di essere iscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di età, lo compiono non più tardi del 15 maggio dell'anno in corso. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

Brunialti. La legge elettorale politica, per ciò che ha tratto alle disposizioni comprese in quest'articolo, presentava una differenza di fronte alla legge elettorale amministrativa. Secondo la prima, l'avviso viene pubblicato dal sindaco il 15 gennaio di ogni anno, e tutti coloro che desiderano di farsi inscrivere nelle liste elettorali, hanno tempo tutto il mese per chiedere questa loro iscrizione.

La legge elettorale amministrativa invece, nelle disposizioni analoghe, ha stabilito che l'avviso sia pubblicato il 15 gennaio ed i cittadini abbiano tempo a reclamare fino al 31 gennaio. La differenza a primo aspetto pare di poco momento ed io non muoverò certamente rimprovero alla Commissione di non avervi fermato soverchia attenzione. Io mi permetto però di ricordare alla Camera quali siano le ragioni per le quali il Governo e la Camera nel formulare la legge elettorale vigente, preferirono un sistema diverso da quello che fu poi adottato nella legge comunale e provinciale.

La Commissione ed il Governo avevano allora osservato che, di solito, nei primi giorni dell'anno i cittadini sono

in tutt'altre faccende affaccendati

e di rado perciò possono rivolgere efficacemente il pensiero alla loro iscrizione nelle liste elettorali politiche. Molti, in quei giorni, si trovano lontani dalla loro dimora consueta; altri attendono alla compilazione dei bilanci, al riordinamento dei loro affari; in una parola sono i giorni nei quali i cittadini, per ragioni di festa, per ragioni d'affari, o per altre, sono maggiormente distratti dalle ordinarie loro occupazioni.

Perciò la Commissione del 1882 pensò che sarebbe stato più conveniente serbare a queste operazioni la seconda metà di gennaio, anziché la prima. Ed in realtà il numero dei cittadini che hanno chiesto la loro iscrizione nelle liste elettorali politiche, per le ragioni che ho addotte, è stato, proporzionalmente, maggiore di quelli che hanno chie-

sto la loro iscrizione nelle liste elettorali amministrative.

Io credo, perciò, che sia più conveniente trasportare alle disposizioni della legge elettorale amministrativa le disposizioni della vigente legge elettorale politica, di quello che procedere per opposta via. E questo è tanto più necessario oggi, di fronte alle modificazioni che la Commissione propone con gli articoli successivi.

Infatti la Giunta, sostituita ora dalla nuova Commissione, della quale parleremo fra breve, non iscrive più d'ufficio, in via eccezionale: sono i cittadini che devono domandare di essere iscritti nelle liste elettorali: *vigilantibus jura*, mi direte, e bene sta. Ma perchè i cittadini che hanno il loro diritto da esercitare, possano essere veramente vigilanti, bisogna accordar loro di poterlo esercitare nei giorni che a ciò sono più adatti.

Io, perciò, senza farne formale proposta, prego la Commissione di tener conto di queste ragioni che hanno indotto a preferire la seconda metà di gennaio alla prima, e di pronunziare intorno a ciò il suo avviso.

La Commissione mi può rispondere che altri termini dovranno essere spostati. Io le dico che anche a questo si è pensato, e che, ad ogni modo, basterà abbreviare di quindici giorni il tempo riservato alla Commissione elettorale provinciale e che parmi già abbastanza lungo.

In tal modo si potranno tutelare molto più efficacemente i diritti dei cittadini, i quali avranno l'agio di farli valere nel termine che a me pare il più opportuno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Torraca, relatore. La Commissione ha portato tutta la sua attenzione circa i termini da stabilire per la revisione delle liste elettorali. Il Governo proponeva l'anticipazione di un mese; ma, per anticipare di un mese, sarebbe stato necessario, secondo il progetto del Governo, di andare al dicembre.

Vi erano due sistemi: quello della legge comunale e provinciale che prescrive gli avvisi per il primo gennaio, e quello della legge elettorale politica che li prescrive per il quindici gennaio. Quale dei due era da preferirsi? Noi abbiamo preferito il primo, cioè abbiamo preferito che le operazioni comincino dal primo gennaio,

Innanzi tutto è da considerare che, con questa legge, si unifica il procedimento delle liste elettorali amministrative col procedimento delle liste elettorali politiche, e le Commissioni comunali devono procedere simultaneamente all'una e all'altra operazione: quindi è bene che comincino allo stesso tempo.

E perchè debbono cominciare il 15 gennaio e magari, secondo un primitivo concetto della Commissione, il 15 dicembre? Perchè è necessario che la Commissione comunale e la Commissione provinciale abbiano il tempo sufficiente per compiere esattamente la revisione delle liste elettorali. V'è, poi, un'altra ragione: vale a dire, che siccome si unifica il procedimento, è bene che le operazioni siano chiuse a giugno anzichè a luglio. Anzi, a proposito di giugno faccio notare un errore di stampa incorso in un articolo dove è detto 31 giugno, e deve dire 30. Dunque è necessario che le liste amministrative, sieno chiuse a giugno anzichè a luglio: per le liste politiche si poteva andare innanzi fino a luglio, perchè non è assegnato un periodo fisso alle elezioni politiche; ma siccome per le elezioni amministrative un periodo fisso è segnato, è necessario che le operazioni siano chiuse al giugno, perchè dal giugno in poi le elezioni amministrative si possano fare a liste chiuse e non a liste aperte.

Ora qual'è la ragione addotta dall'onorevole Brunialti? Che al primo di gennaio, e per ragioni di feste o per altre, la gente è distratta. Ma francamente, onorevole Brunialti, questa non ci pare una grave ragione. Invece a noi paiono gravi ragioni queste due: che alla Commissione comunale e provinciale sia dato un termine sufficiente per ben vagliare i documenti e per ben esaminare ogni iscrizione e cancellazione. Noi abbiamo dato due mesi alla Commissione provinciale d'appello. Alcuni dicono che son anche pochi, perchè vi sono provincie che hanno centinaia e centinaia di Comuni. E come volete che sul serio si faccia la revisione delle liste se non si dà a questa Commissione un tempo sufficiente? Si farebbe, come si è fatta sin qui, in blocco; ma noi desideriamo e vogliamo, avendo assegnato certe precise responsabilità, che questa revisione pesa farsi ponderatamente e minutamente. Perciò due mesi non sembrano troppi all'onorevole Brunialti, perchè paiono pochi ad alcuni, specialmente in provincie

molto popolose. Ripeto poi che questa del primo gennaio o del quindici gennaio non è questione grave: mentre è importantissimo, invece, che sieno chiuse le liste amministrative al 30 giugno affinchè le elezioni amministrative si possano fare a liste chiuse. Ecco perchè la Commissione ha proposto questi termini e prega la Camera di accettare le sue proposte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito Francesco.

Spirito Francesco. La Commissione non può disconoscere che la osservazione fatta dall'onorevole Brunialti è giusta come sono giuste le osservazioni dell'onorevole relatore.

È necessario chiuder presto le liste come altresì è necessario dare un termine sufficiente perchè tutti i diritti dei cittadini possano essere coscienziosamente sperimentati. Ora a me pare che si potrebbe conciliare l'una cosa e l'altra in questo modo, dicendo all'articolo 17 invece di « 1° gennaio » « 1° dicembre ».

Resta poi fermo tutto il rimanente dell'articolo, ossia il periodo per presentare le domande per l'iscrizione nelle liste dovrà finire il 15 gennaio. Così i cittadini hanno un mese e mezzo di tempo per far le loro domande e raccogliere anche i documenti necessari. A me pare che questa proposta non tolga nulla all'organismo della legge e che la Commissione potrebbe accettarla.

Torraca, relatore. Ma i ruoli non sono fatti a dicembre, e i cittadini sanno poi che le domande le possono mandare al municipio anche prima del dicembre.... (*Conversazioni*).

Presidente. Se non vi sono proposte concrete....

Spirito Francesco. La Giunta dovrebbe far sua la mia proposta....

Presidente.... e se nessun altro chiede di parlare, pongo a partito l'articolo 17. Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Art. 18. Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare:

1° la paternità, il luogo e la data della nascita;

2° i titoli in virtù dei quali domanda la iscrizione;

3° le condizioni di domicilio civile o

politico, e di abitazione, per gli effetti degli articoli 13, 24, 47. Se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto; e, se il Comune è diviso fra più collegi, deve anche indicare in quale collegio chiede di essere iscritto.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al n. 1º dell'art. 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere, per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

Brunialti. Richiamo l'attenzione della Commissione sopra il numero 3 di questo articolo. La Commissione che ha avuto l'incarico di esaminare la legge elettorale ha con molta saviezza tenuto conto delle proposte fatte da una precedente Commissione che ebbe a relatore l'onorevole Genala, e nessuno meglio dell'onorevole Torraca poteva tenerne conto, in quanto che egli fu gran parte in questa Commissione. Egli però non può dimenticare che le riforme di quella legge si riferivano non solo alle liste ma anche alle circoscrizioni dei collegi elettorali. Ora una delle riforme che furono allora proposte, si riferiva appunto alla sostituzione della circoscrizione territoriale, cioè per quartieri, per sestieri, per rioni, ecc., alla circoscrizione per ordine alfabetico, secondo la quale sono oggi pressochè generalmente divise le sezioni elettorali nei Comuni che comprendono più di una sezione. Una delle disposizioni che ci vengono ora proposte sarebbe perfettamente ammissibile, qualora nella legge fosse stato accolto il nuovo principio che riconosco giustissimo ma che eccedeva probabilmente il campo nel quale la Commissione ha limitato il suo esame; però io non comprendo questa disposizione col presente ordinamento delle sezioni. Il numero 3 dice: « Se l'elettore non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto, » e aggiunge che se l'elettore appartiene ad un Comune che ha più collegi elettorali, per esempio Roma, può chiedere di essere iscritto nel collegio di Trastevere piuttosto che in quello dei Monti.

Ciò sta bene: ma che l'elettore debba chie-

dere anche a quale sezione del collegio intende di essere ascritto a me pare cosa di difficile attuazione.

Gli elettori che dimorano non solo politicamente ma anche civilmente nel collegio saranno ascritti alla sezione dove essi abitano, ma gli elettori che non vi dimorano non possono sapere in qual modo queste sezioni saranno distribuite. Perciò non intendo proprio come la Commissione possa giustificare le disposizioni dell'articolo 18.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito Francesco.

Spirito Francesco. L'ultimo capoverso di questo articolo dice così:

« La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere, per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi. »

Torraca, relatore. Questa disposizione è nella legge vigente.

Spirito Francesco. E sia pure. Facciamo una legge nuova, ora.

Che cos'è questa dichiarazione notarile? È un attestato del notaio? Ma io domando se sia davvero il notaio la persona più competente ad attestare il difetto fisico pel quale l'elettore non può sottoscrivere.

Se, poi credete che la dichiarazione di questo fisico impedimento debba esser fatta innanzi ad un notaio, con la dovuta solennità di forme, allora, io crederei che dell'intervento del notaio si potrebbe anche fare a meno. Ma se la volontà della legge, come a me pare, è questa, che il notaio attesti l'impedimento fisico, allora, facciamo una cosa più seria: prescriviamo che l'impedimento fisico lo attesti il medico, che solo può veramente conoscerlo. Quindi, invece di una dichiarazione notarile, io desidererei che la Commissione richiedesse un attestato medico. (*Mormorio*).

E, poichè mi trovo a parlare, una semplice osservazione al numero primo di questo articolo.

Mi affretto a dichiarare che l'osservazione non è mia, ma mi è stata suggerita da qualche collega.

« Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare la paternità, il luogo e la data della nascita. »

Ora, è purtroppo vero, come mi si faceva osservare, che, cioè, gran numero di cittadini non possono dichiarare quale sia la loro paternità; eppure, questi cittadini hanno il diritto di essere iscritti nelle liste elettorali, quando ne hanno i requisiti.

Ora facciamo come vuole la legge in tanti altri casi (come prescrive anche la legge di procedura): diciamo, invece, di *paternità, le generalità del dichiarante, il luogo e la data della nascita*. Così non sarà obbligato taluno di questi disgraziati a dire: io non sono in caso di indicare chi fu mio padre, quindi non posso presentare la domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Torraca, relatore. L'onorevole Brunialti mi fa sapere che non insiste nel suo emendamento, perchè ha notato che la disposizione sulla quale ha fatto alcune osservazioni è coordinata ad altra disposizione. Non insistendo egli, non mi fermo sulle osservazioni sue.

Alla prima osservazione dell'onorevole Spirito, rispondo che noi non abbiamo fatto altro che copiare la disposizione della legge vigente, la quale prescrive che la domanda deve esser sottoscritta dal ricorrente.

« Nel caso che non la possa sottoscrivere » ecc.

Crispi, ministro dell'interno. L'articolo 17.

Torraca, relatore. Precisamente. La Commissione dunque non ha fatta alcuna innovazione.

Essa ha pensato anche a questo certificato medico; ma ogni certificato medico, per aver valore, deve essere autenticato a sua volta. Il notaio è più facilmente accessibile; invece dovrebbe l'elettore andare dal sindaco per far vidimare il certificato medico poi magari dal medico provinciale, ecc.

Dunque si dà all'elettore una molestia maggiore. Del resto, la cosa non ha importanza; perchè chi giudica se la domanda è o no attendibile è o no bene documentata, è la Commissione comunale, e quindi non vi sarà più modo di frodare la legge.

Noi abbiamo già approvato l'articolo precedente, per cui sono escluse le iscrizioni per notorietà. Ogni iscrizione quindi innanzi deve essere fatta per documenti; ed ogni documento deve essere ben autenticato, e vi sa-

ranno responsabilità personali per ogni nuova iscrizione.

Quindi, che vi sia l'attestato medico, o no, vi sia il certificato del notaio, o no, questo importa niente. Bisognerà vedere se il cittadino ha o no i titoli per essere iscritto come elettore.

Quanto alla paternità, onorevole Spirito, noi non abbiamo fatto che riempire una piccola lacuna della legge.

La legge già prescrive, in un articolo, che nei registri elettorali devono essere segnati il nome, il cognome, la paternità ed il domicilio; ma come si può avere l'indicazione della paternità se questa indicazione non è prescritta per la domanda? Che se qualche cittadino ha la disgrazia di non potere indicare una paternità nota, lo si dichiara figlio di padre ignoto, o esposto o trovato; ma è necessaria anche questa dichiarazione per avere un mezzo più efficace a riconoscere l'identità della persona.

Quindi, la prego, onorevole Spirito, di non insistere nella sua osservazione, che non ha importanza capitale sul disegno di legge.

Di San Donato. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Di San Donato. Vorrei pregare l'onorevole relatore di spiegarmi bene queste parole dell'articolo: « se (l'elettore) non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto. »

Un grande abuso si è fatto nei tempi passati di questa facilità d'isciversi in una o in un'altra sezione. Spesso un elettore iscritto in una sezione, dopo pochi mesi si trova iscritto in un'altra. Io vorrei dunque che l'onorevole relatore mi dicesse, se, quando questa nuova disposizione sarà messa in vigore, occorrerà cominciare a compilare di nuovo le liste.

Torraca, relatore. Quella è un'altra cosa: quella è la revisione generale delle liste.

Di San Donato. Sta bene. Ma badate nella revisione generale delle liste di non suscitare imbarazzi. Per esempio, io sono iscritto nella sezione di San Ferdinando, nel primo collegio di Napoli, perchè prima abitavo nel quartiere di S. Ferdinando. Ma da venticinque anni non vi abito più. Ora con la revisione delle liste avete voi diritto di cancellarmi da quella sezione, ed iscrivermi in un'altra, perchè dimoro in un altro quartiere?

Questa è la domanda precisa che rivolgo

alla Commissione e sulla quale desidero di avere un chiarimento.

Torraca, relatore. Ma questa è facoltà lasciata all'elettore.

Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Torraca, relatore. L'onorevole Crispi in un altro disegno di legge, che sarà certamente coordinato al presente, ha introdotta una disposizione che riguarda l'iscrizione degli elettori per sezione, ed è provvida disposizione, perchè se si lascia all'arbitrio la facoltà di iscriverne per questo o per quel mandamento, per questa o quella sezione del Comune, specialmente nei grandi centri, è facile dar luogo alla formazione di quelle colonne mobili di elettori, di cui ho sentito parlare; non solo, ma è anche facile ad un elettore votare prima in una sezione e poi andare a votare in un'altra. (*Interruzione dell'onorevole Di San Donato*).

Sì, è facilissimo. Del resto, e per stabilire l'identità dell'elettore e per impedire questi possibili abusi, il Governo chiede, e noi acconsentiamo, che sia determinata la sezione alla quale l'elettore vuole appartenere. Ma ciò riguarda l'avvenire, ed un elettore nuovo saprà quello che deve fare. Quanto agli elettori presenti provvedono le disposizioni transitorie.

Presidente. Dunque, se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 18.

Chi lo approva si alzi.

(*È approvato*).

« Art. 19. Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

« I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

« La prova voluta dal 1° paragrafo dell'articolo 2 deve risultare da certificato scolastico autenticato dall'ispettore scolastico del circondario.

« Analogo certificato, per gli effetti di questa legge, può essere domandato e ottenuto anche da chi, non avendo compiuto nelle scuole comunali il corso elementare obbligatorio, si assoggetta ad un esperimento, nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti scolastici, innanzi al pretore del mandamento, assistito da un maestro elementare.

« Le condizioni richieste dal numero 5 del-

l'articolo 2 della presente legge debbono essere comprovate da una espressa attestazione scritta sul congedo, e firmata dal comandante del Corpo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

Brunialti. Fino ad ora, onorevoli colleghi, noi abbiamo esaminato disposizioni formali; qui noi entriamo in una disposizione sostanziale, sulla quale io mi permetto di richiamare la vostra più viva attenzione. Basterà che io avverta come centinaia di migliaia di elettori saranno cancellati in virtù di questa disposizione.

Ora, fra queste centinaia di migliaia di elettori, consentitemi di distinguere due categorie. Abbiamo quelli, che sono stati indebitamente iscritti nelle liste, che non ne avevano il diritto, che non sapevano leggere e scrivere, e questi non troveranno qui una parola per difenderli. Ma oltre a questi ci sono i timidi, gli infingardi, quelli i quali lamentano di non poter esercitare il loro diritto il giorno in cui occorre di esercitarlo, ma che cedendo alla naturale fiacchezza italiana, non fanno quanto occorre per mantenere, allorquando è necessario, questo diritto.

Ora l'onorevole Crispi, che è stato uno dei più energici sostenitori della riforma elettorale; l'onorevole Crispi che ha combattuto insieme agli onorevoli Zanardelli, Cairoli e ad altri per l'ampliamento del voto, mi fa un po' in questo momento la figura di Fausto, allorquando, dopo evocato lo spirito ne ha paura.

L'onorevole Crispi ha un po' paura di queste centinaia di migliaia di elettori, e si studia di cancellare non solo coloro, che sono iscritti indebitamente, ma anche quanti più potrà di coloro, che non sono disposti a spiegare, per mantenere il loro diritto, tutta la necessaria energia.

Si introduce con questo articolo una novità veramente grave; che la Commissione elettorale del 1882 dopo lungo e diligente esame aveva respinto, si introduce una nuova forma di esame. Noi, o signori, abbiamo così pochi esami in Italia, che è proprio il caso di introdurne un altro, anche pei cittadini, che desiderano di essere iscritti nelle liste elettorali! Si direbbe quasi che a tal riguardo, noi invidiamo gli allori dell'Impero cinese, dove i cittadini non possono fare nessun passo nella vita senza subire un esame!

Ma di che natura è questo esame, che si domanda, secondo le nuove proposte di legge, ai cittadini? Con quanta ragione questo esame viene loro domandato? Le disposizioni attuali della legge elettorale prescrivono, che sono elettori coloro, che provano di aver sostenuto con buon esito l'esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie delle classi elementari obbligatorie.

Ora tutti voi m'insegnate che il corso elementare obbligatorio si compie verso il nono ed il decimo anno; che coloro i quali sono iscritti nelle liste elettorali debbono aver raggiunto il ventunesimo anno d'età. Io riconosco che molti, i quali a nove o dieci anni hanno compiuto il corso elementare obbligatorio, possono averlo compiuto con tanto zelo e tanta premura che quando arrivano a 21 anni non sanno più neppur leggere nè scrivere; ammetto quindi che questo esperimento del saper leggere e scrivere possa essere richiesto e che anche a coloro, che hanno frequentato il corso elementare obbligatorio e non hanno il certificato, si possa richiedere di presentare una domanda scritta od almeno sottoscritta di loro pugno.

Ma io non comprendo affatto questa nuova forma di esame, che un gran numero di elettori, e non solo di nuovi elettori, ma anche di quelli, che sono ora iscritti nelle liste elettorali, sarebbero costretti a dare davanti ad un pretore e ad un maestro elementare.

Anzitutto, o signori, il chiedere a coloro, che hanno il certificato della scuola elementare, che questo certificato sia vidimato dall'ispettore scolastico, è una disposizione che io sono disposto ad approvare per l'avvenire; quando vi sarà una disposizione di legge emanata dal Ministero dell'istruzione pubblica, la quale obblighi gli ispettori scolastici a vidimare i certificati di frequentazione delle scuole comunali obbligatorie; sino ad ora questi certificati non si vidimavano, credo, mai. Coloro che oggi hanno nove anni e fra dieci o undici anni s'iscriveranno nelle liste elettorali politiche, non sono in grado di produrre un certificato vidimato dall'ispettore scolastico, a meno che questa vidimazione sia fatta a distanza di anni, e non abbia quindi nessun valore e non raggiunga gli scopi, che la legge si prefigge.

Tutti costoro dunque dovranno presentarsi all'esame. Ora, o signori, vi prego d'immaginarvi per un momento lo spettacolo di

questo pretore, il quale gira di Comune in Comune per esaminare gli elettori insieme al maestro elementare! Io vi domando che cosa avverrà durante questi esami, durante questo tempo lunghissimo, che il pretore dovrà dedicare ad una funzione assolutamente estranea al suo ufficio dell'amministrazione della giustizia; vi domando ancora di che natura saranno questi esperimenti ai quali il pretore, insieme al maestro elementare, dovrà assoggettare gli elettori. Suppongo che la Commissione intenda che gli elettori dovranno dar prova sulle materie contenute nella legge sulla istruzione obbligatoria; dovranno, cioè, provare di sapere a ventun'anno quello, che essi avevano imparato a nove, e per cui sono stati licenziati; difficile prova, o signori, e che ben pochi potranno superare. Per cui, anche a tal riguardo, il numero di coloro, che si trovano iscritti nelle liste elettorali diminuirà notevolmente.

Se fosse stato possibile, avrei a tal riguardo presentato un emendamento, conforme alle idee da me svolte; io avrei proposto che questa novità dell'esame fosse lasciata in quel dimenticatoio, in cui giustamente l'aveva lasciata, dopo lunghi e maturi studi, la Commissione del 1882; che le Commissioni si accontentassero del certificato di frequentazione della scuola elementare obbligatoria, vidimato, a cominciare dal 1894, dall'ispettore scolastico; che a questo si aggiungesse, se si vuole, una domanda scritta e sottoscritta di tutto pugno di colui, che chiede la sua iscrizione nelle liste elettorali, ovvero, qualora egli sia stato iscritto in altro modo, un reclamo contro coloro, che impugnano la sua iscrizione.

Io avrei voluto che la Commissione si fosse fermata a questo per non diminuire, a mio credere, indebitamente il numero degli elettori. Io assicuro, a proposito di questa prima disposizione sostanziale, io assicuro la Commissione ed il Governo, che della diminuzione del numero di elettori, io mi preoccupo fino ad un certo punto.

Io mi attendo la risposta, che non solo saranno giustamente cancellati dalle liste coloro, che non ne hanno il diritto, coloro, che vi furono iscritti indebitamente, ma che saranno cancellati non meno giustamente anche coloro, che non hanno sufficiente energia per esercitare il loro diritto.

Ma, o signori, io credo che il Governo, nel

fare le leggi, debba tener conto della natura del paese, per il quale le fa; debba tener conto della naturale indolenza di tanti cittadini italiani. Vi saranno molti, che, allorquando sarà convocato un Collegio elettorale, od il corpo elettorale del loro Comune per la nomina dei consiglieri, deploreranno troppo tardi di non essersi iscritti nelle liste politiche, e costituiranno un permanente elemento di turbolenza in quelle elezioni.

La diminuzione degli elettori, che Ella onorevole ministro dell'interno ha già ordinata ai suoi prefetti, sino ad un certo punto giova a chi non ha denari da spendere nelle elezioni. Ad un sindaco, il quale pochi giorni or sono mi avvertiva, che, per ordine del prefetto, egli aveva dovuto cancellare un certo numero di elettori, io ho risposto che se non si sentivano l'energia di reclamare per mantenere il loro diritto, sarebbero poi stati anche probabilmente disposti a venderlo, per cui se anche si cancellavano, tanto minor numero di questi indolenti sarebbero rimasti da comperare pel mio avversario. (*Si ride*). Ma la questione non va posta a questo modo. L'aumento del numero degli elettori è stata una delle più utili riforme, accolte nella legge elettorale. Noi possiamo discutere se convenga francamente diminuire il numero di questi elettori, ma non lo dobbiamo tentare con mezzi indiretti, con disposizioni, le quali fanno credere che noi vogliamo raggiungere uno scopo diverso da quello cui accennano le precise disposizioni della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolini per isvolgere il seguente articolo sostitutivo, sottoscritto anche dagli onorevoli Cavalieri, Zappi, Visocchi, Dal Verme, Torlonia, De Puppi, Levi, Pompilj e Brunialti.

« Varrà inoltre come prova di saper leggere e scrivere la domanda d'iscrizione nelle liste elettorali, che contenga l'indicazione della paternità, dell'età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nella autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni e che egli od i testimoni conoscono la persona.

« La domanda e l'autenticazione saranno scritte in carta libera e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio. »

Bertolini. Quanto ha detto l'onorevole Brunialti mi dispensa dall'espore parecchie osservazioni, che mi era proposto di fare circa questa questione dell'esame davanti al pretore assistito da un maestro. Io non comprendo perchè non si sia adottato, tanto per le liste elettorali amministrative che per le politiche, quanto si era stabilito per le elezioni amministrative col Decreto 10 febbraio 1889.

Io credo perciò che l'articolo dovrebbe venire emendato in questo senso, che la prova possa risultare oltrechè dal certificato scolastico (sia pure identificato dall'ispettore scolastico) anche dalla presentazione della domanda d'iscrizione nelle liste scritta e sottoscritta dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni.

Quanto la Commissione si propone sostanzialmente di raggiungere, si conseguirebbe effettivamente anche in questo modo. L'onorevole Brunialti ben osservò che invece la norma proposta dalla Commissione avrebbe l'effetto di far cancellare dalle liste una grandissima quantità di elettori; giacchè è inutile farsi illusione sul risultato pratico a cui si perverrà coll'esame fatto davanti al pretore. Quanto poi alla possibilità che i pretori attendano a tutti quanti gli esami, essa non è ammissibile, a meno che non si sospenda per due o tre mesi l'amministrazione della giustizia e non si convertano le aule di udienza in aule di esami scolastici. Tutti sappiamo per prova quanti di coloro che hanno fatto esami, se dovessero oggi ripeterli, si troverebbero nell'assoluta impossibilità di superarli. Molti impiegati che hanno sostenuto esami con lode grandissima, se oggi dovessero ripeterli, dovrebbero essere mandati via dal servizio dello Stato.

Per conseguenza io ritengo che la disposizione, quale è proposta dalla Commissione, sia dannosa; che, quando fosse adottata, molti elettori sarebbero senza ragione cancellati, e che la cancellazione si farebbe senza uguaglianza di criterii, perchè dipenderà dalla tolleranza e dalla condiscendenza maggiore o minore, con cui il pretore e il maestro, che l'assistono, procederanno nell'esame. Per queste ragioni ho proposto il mio articolo sostitutivo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito Francesco.

Spirito Francesco. Io non divido il sentimento di coloro, i quali forse sono pentiti di aver troppo allargato il diritto elettorale,

Ammetto che sia cosa esiziale l'introdurre nelle liste, finchè non adoteremo il suffragio universale, coloro che non hanno diritto di figurarvi come elettori. C'è la legge, rispettiamo la legge. Debbono per ora essere iscritti coloro, i quali ne hanno i requisiti; quelli i quali non ne hanno i requisiti debbono essere cacciati dalle liste, fino a che non riformeremo la legge.

Ma nello stesso tempo, o signori, io deploro, che cittadini, che potrebbero essere iscritti nelle liste, e ne avrebbero il diritto, invece non vi figurano, o per indolenza loro, o per negligenza di coloro, che potrebbero farlo d'ufficio; come deploro che nel nostro paese sia larga l'astensione, anche fra coloro i quali sono iscritti nelle liste.

Non sta bene all'uomo di Stato dire soltanto: in questa materia bisogna essere vigilianti. No, è il Governo, è l'uomo politico che deve far di tutto per togliere dall'inerzia e dall'astensione i cittadini, i quali debbono esercitare, nell'interesse pubblico, il loro diritto.

Ora, ciò posto, poichè la disposizione che è stata discussa già dall'onorevole Brunialti e poi dall'onorevole Bertolini, senza dubbio porta a questa conseguenza, di cacciare dalle liste moltissimi di coloro, i quali hanno il diritto di rimanervi, caldamente prego la Commissione ed il Governo di non volere dare una prova di illiberalismo. Effettivamente a me pare che un certo vento illiberale soffi nella Camera e negli uomini politici, i quali si sono spaventati d'essere stati una volta troppo liberali. Io siedo su questi banchi, ma non sono punto spaventato d'essere stato e d'essere anche oggi liberale, convinto liberale senza paura. Ora qual'è la conseguenza della proposta che discutiamo? Essa è indubbiamente questa e l'ha detto l'onorevole Bertolini: coloro i quali tanti anni fa hanno potuto dare egregiamente l'esame di seconda elementare, se voi li chiamate oggi non potranno dare quest'esame, come, se io dovessi essere chiamato oggi a dare l'esame di licenza liceale, farei fiasco, mentre il mio figliuolo farebbe l'esame assai meglio che non lo farei io. Ora è giusto chiamare dopo tanti anni i cittadini a ripetere un esame, che essi hanno già fatto? Con quale diritto lo pretendete? E poi badate ad un'altra cosa.

La disposizione dice così, che quest'esame

si deve fare innanzi al pretore del mandamento, assistito da un maestro elementare.

Se è un esame per dimostrare una certa capacità ed attitudine, l'esame lo può fare il pretore senza mettere nella legge questa cosa abbastanza strana, che il pretore debba essere assistito da un maestro elementare, per fare un esame sulla rudimentale capacità di colui, che deve essere iscritto nelle liste.

Facciamo cosa seria, o signori! Con la vostra disposizione mostrate di dubitare o della competenza o della moralità del pretore. Ma l'una e l'altra cosa sono indegne!

Poi vi è ancora un'altra osservazione da fare. L'onorevole Brunialti ha creduto che questo pretore, il quale non può spendere molto, si debba mettere a cavalcioni ad un asinello e debba andare nei Comuni del mandamento a fare l'esperimento. Questo non ha potuto essere (perchè sarebbe anche abbastanza ridicolo) il pensiero della Commissione. Il pensiero della Commissione invece è stato un altro, ed anche più esiziale. (*Interruzioni*).

È stato quello di costringere l'elettore di un Comune qualunque ad andare nel centro del mandamento per esporsi ed un esame innanzi al pretore. Or se il primo concetto era ridicolo, questo è esiziale.

Prima di tutto, non troverete nessun elettore, che voglia fare questo esame; e tanto meno poi troverete un elettore, il quale voglia camminare per due o tre ore per andare al centro del mandamento col fine di darlo.

Siamo seri e siamo liberali.

La disposizione proposta è illiberale e perciò la respingo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Giudice.

Del Giudice. L'essere un ardente fautore di questa importante riforma, che l'onorevole Crispi con felice pensiero ha sottoposto alla sanzione della Camera, credo non mi faccia velo all'intelletto nel trovare questo articolo immune da tutti gl'inconvenienti, che gli egregi colleghi, che hanno parlato, vi hanno scorto.

Innanzitutto l'onorevole Brunialti si preoccupa del grande numero di persone presentemente iscritte nelle liste, che sarebbero cancellate in seguito a questo articolo. Ma credo che si tratti di un equivoco; perchè le liste elettorali attuali saranno esaminate ai termini delle disposizioni transitorie; e quindi

tutto ciò che è disposto da questo articolo, non le riguarda. Perciò chi è debitamente iscritto nelle liste elettorali conserverà il suo diritto elettorale.

Brunialti. Chi lo dice? Se fosse così...! È questa appunto la questione.

Del Giudice. Scusi, onorevole Brunialti. Secondo le disposizioni transitorie si può procedere alla revisione delle liste elettorali cancellando quelli, che non hanno diritto di esservi iscritti; ma non è detto che questi debbano sostenere di nuovo l'esame. (*Interruzioni*).

Quando taluno reclama per la indebita iscrizione di un elettore, il reclamante deve presentare le prove.

Una voce. No; c'è un nuovo esame innanzi al pretore!

Del Giudice. Ma l'elettore già iscritto non deve giustificare niente. (*Interruzioni*).

Brunialti. È una generosa illusione!

Del Giudice. In ogni caso poi la disposizione contenuta in questo articolo, lungi dall'introdurre una restrizione, concede, secondo me, una larghezza. (*Rumori*).

Alcuno può non aver più il certificato degli studi primari, può averlo smarrito, e non essere in grado di procurarsene copia; ed allora con la legge vigente, dovrebbe essere cancellato, mentre, con le disposizioni proposte, sottoponendosi a questo esame, manterrà il suo diritto. Quindi, se ho bene inteso, questo articolo, il quale, come io l'intendo, dispone che si può provare di saper leggere e scrivere quando non si abbia il certificato di aver fatto il corso elementare obbligatorio, rappresenta una larghezza e non una restrizione. Voterò perciò l'articolo come è stato proposto.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Non credo di andar contro ai principî liberali approvando l'articolo della Commissione.

Diceva bene l'onorevole Del Giudice: questo articolo offre il mezzo di esercitare il suffragio a parecchi, che oggi non l'hanno. Si può dare benissimo che alcuno, non abbia compiuto il corso degli studi prescritti dalle leggi vigenti, e non possa perciò essere iscritto. Ora la Commissione con questo esame ha aperto a costoro la via per essere iscritti. Parmi quindi che il numero degli

elettori, anzichè ristretto, venga con questa legge allargato.

Non ho molta fiducia in tutte le disposizioni legislative, che riguardano le garanzie per l'iscrizione nelle liste. Ormai di leggi ne abbiamo fatte parecchie, ed abbiamo visto che gli inconvenienti sono rimasti gli stessi. Ad ogni modo, poichè l'onorevole Brunialti ha detto che quest'articolo tende a diminuire il numero degli elettori, credo aver dimostrato che tale suo dubbio non ha ragione di essere. Ma si dice che, disponendo che l'esame abbia luogo davanti al pretore assistito dal maestro elementare, si costringe il cittadino, che domanda di essere elettore a recarsi al capoluogo di mandamento per ottenere il riconoscimento del suo diritto. Questo non mi par grave inconveniente; del resto si potrà anche eliminarlo modificando l'articolo.

Io però, ripeto, sostengo la tesi contraria a quella dell'onorevole Brunialti; non credo che questa disposizione restringa il numero degli elettori.

Il cittadino, se vi ha interesse, andrà a sostenere l'esame per acquistare il suo diritto. Perciò accetto l'articolo della Commissione, perchè non lo credo contrario ad alcun concetto liberale.

Presidente. L'onorevole De Nicolò ha facoltà di parlare.

De Nicolò. Questo connubio fra un pretore ed un maestro elementare è profondamente commovente e costituisce un'ardita innovazione introdotta dalla Giunta nella nostra legislazione elettorale. Io però vorrei conoscere i motivi che la consigliarono. Mi figuro quante miserie il pretore ed il maestro potranno raccontarsi a vicenda! Ma, tenuta presente la lettera dell'articolo 19, e messa questa a confronto col disposto dell'articolo 36 della legge, che regola la formazione delle liste amministrative, desidererei di sapere qual sia il significato vero di questo intervento del pretore assistito dal maestro elementare.

Perchè nell'articolo 19 trovo scritto che chi, non ha compiuto nelle scuole comunali il corso elementare obbligatorio, si assoggetta ad un esperimento, nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti scolastici, innanzi al pretore del mandamento, assistito da un maestro elementare.

Dunque il richiedente dovrebbe sostenere un esperimento.

Nell'articolo 36 poi che riguarda la formazione delle liste amministrative, è detto:

« La prova di saper leggere e scrivere è data o con certificato scolastico o con attestato rilasciato dal pretore assistito da un maestro elementare. »

Dunque si tratta di un esperimento da sostenere dinanzi al pretore assistito dal maestro elementare, o si tratta di un semplice certificato da rilasciarsi dal pretore assistito sempre dal maestro elementare?

Attendo dal relatore qualche spiegazione.

Ma, io domando, vi sembra egli conveniente (e qui desidererei fosse presente, oltre al ministro dell'istruzione pubblica, anche quello di grazia e giustizia) sottrarre i maestri e i pretori alle loro naturali incombenze per gettarli in questo caos di esperimenti, da cui debbono scaturire poi degli attestati di approvazione o di disapprovazione? Volete aggiungere ancora alle incombenze di costoro, che trovano già sulla lor via tanti ostacoli e tanti contrasti per le gare e pei dissensi locali dei piccoli centri, questo nuovo peso, che graverà loro sulle spalle? Ma perchè non riconosciamo che in tutto questo possiamo far senza di loro, e che basta l'intervento di un ufficiale, che attesti la veridicità della cosa e dell'atto? E perchè in tal caso non ci potremmo servire del notaio, del cancelliere? Che, se volessimo andare sino al pretore, comprenderei che questi fosse assistito dal cancelliere, che è l'appendice naturale di ogni pretore, ma non dal maestro elementare.

In ogni modo, a me pare che le disposizioni mantenute in questo articolo 19, oltre a non essere chiare per sè stesse, includano un concetto tale, che renderà non agevole il procedimento per la formazione di queste liste. Per esempio, quale necessità che il certificato scolastico venga autenticato dall'ispettore scolastico del circondario, obbligandosi con ciò gli elettori di tutti i Comuni del circondario, a recarsi al capoluogo, per ottenere questo certificato? Se avete fiducia nei maestri elementari (e ne dovete aver molta, perchè avete voluto che assistano il pretore), perchè allora questi certificati non possono essere rilasciati dai maestri elementari dei rispettivi Comuni? In ogni caso mi sembra che possiamo accontentarci di un certificato rilasciato dall'autorità scolastica comunale, senza ricorrere all'ispettore circondariale, senza aumentare gli imbarazzi per gli elettori.

Perciò mi permetto di proporre a questa parte dell'articolo 19 un emendamento, che mi auguro potrà raccogliere le dieci firme regolamentari; in quanto che tutti coloro, che hanno parlato, mi pare abbiano dichiarato di non approvare la proposta della Commissione, contenuta nell'articolo 19.

L'emendamento, che sarebbe comune così a questo articolo 19, come all'articolo 36 riguardante le liste amministrative, sarebbe il seguente:

« La prova di saper leggere e scrivere è data o con certificato scolastico o con la esibizione di un autografo autenticato da pubblico notaio. »

Mi pare che questo sia il modo più semplice per raggiungere l'intento, che si propone la Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi.

Mussi. Parlerò brevissimamente.

L'articolo 19 dispone che l'esame debba tenersi davanti al pretore, senza determinare nettamente l'ufficio deferito a questo magistrato. Io vi domando se, mentre si insiste continuamente per ridurre il numero delle preture, sia poi ragionevole di aumentare continuamente le ingerenze amministrative dei pretori. (*Benissimo!*)

Io mi permetto di osservare che a poco a poco questi magistrati tolti alle loro funzioni giuridiche smarriranno il carattere giudiziario, per assumere prevalentemente quello amministrativo.

Ed allora io posso ragionevolmente temere che il pretore possa lasciarsi trascinare nelle lotte politiche dividendo passioni e odii che nelle località piccine sono più vivi, più pericolosi, ed odiosi, con evidente danno del prestigio della giustizia.

Non affermerò che l'autorità politica possa influire sulla giudiziaria. So che il terzo potere, per un assioma costituzionale, che come i dogmi della dottrina cattolica non deve discutersi, ma accettarsi ciecamente, è, o dovrebbe essere, assolutamente indipendente dal potere politico; ma queste, o signori, sono finzioni legali, che non sempre dalla pratica sono confermate.

Trattandosi di magistrato trasferibile e sottoposto a rigida disciplina, si può temere che l'ingerenza politica possa esercitare una sensibile influenza su questo umile funzio-

nario dell'autorità giudiziaria, esposto a tanti pericoli nei piccoli centri.

Mi permetto poi di osservare che questa disposizione è fatta specialmente nell'interesse delle persone d'una età avanzata, che nei tempi passati non ebbero istruzione sufficiente. Pei giovani non vorrei ammetterla assolutamente; questi possono e devono frequentare la scuola: e mettersi in grado di ottenere regolari certificati scolastici.

Ora vi domando se un uomo, che può esercitare una certa autorità nel suo villaggio, vorrà confessare la propria ignoranza sottoponendosi ad un esame proprio nel capoluogo del mandamento, per far noto a tutti la insufficienza della sua istruzione letteraria.

Infine mi permetto di pregare la Camera di considerare che pochi saranno quelli che si prenderanno la cura di fare dei viaggi sino alla sede della pretura, viaggi che nelle regioni di montagna sono qualche volta abbastanza incomodi, e più lo saranno quando avrete anche maggiormente ridotto il numero delle preture, per ottenere a prezzo di umiliazioni e di disagi la iscrizione nelle liste elettorali.

Se sostituirete alla persona del pretore, quella del sindaco (*Oh! oh! — Rumori*) tutte queste difficoltà spariranno.

Osserverete forse che il sindaco è vivamente impegnato nelle liste elettorali. Questo è vero, ma il sindaco è conosciuto, e perciò responsabile.

Nei piccoli Comuni le conoscenze personali sono molto diffuse, e se il magistrato cittadino commetterà un'ingiustizia, la coscienza pubblica saprà condannarlo; mentre questa responsabilità della propria condotta non la potrete imporre al pretore, che scaricherà tutta la responsabilità sul maestro le cui attribuzioni non sono bene definite.

Per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre, propongo quindi un piccolo emendamento, pel quale al pretore sia sostituito il sindaco.

Presidente. L'onorevole Lampiasi ha facoltà di parlare.

Lampiasi. A me non sembra che l'articolo 19 dell'attuale disegno di legge abbia un carattere restrittivo, e che possa ledere il principio del suffragio universale, che virtualmente contiene la nostra legge, ed al quale dobbiamo tendere.

A me sembra piuttosto che sostituisca e

migliori l'articolo 99, il quale dovrebbe ritenersi come abrogato, e che dice così:

« Sono elettori coloro che innanzi all'attuazione della legge sull'obbligo della istruzione conseguirono il certificato d'aver superato con buon esito l'esame della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche. »

Gli articoli 99 e 100 sono entrambi transitorii; ma esiste fra loro molta differenza.

Per l'articolo 100 furono iscritti elettori nella lista politica solamente per due anni (1882 e 1883); invece per l'articolo 99 se ne iscrivono tuttavia e se ne potranno iscrivere ancora.

Ma su questo punto la giurisprudenza elettorale è dubbia; e si è anche sollevato il dubbio se debbono essere iscritti nelle liste amministrative quei cittadini, che in virtù di quest'articolo hanno dritto di essere compresi nelle liste politiche.

Ora l'articolo in discussione elimina tutti questi dubbi; toglie il dubbio della transitorietà attribuita all'articolo 99, e ritiene l'esame, che si propone, titolo equipollente a quello del certificato della istruzione obbligatoria; cosicchè, in forza di questo titolo, potranno i cittadini acquistare il dritto al voto politico come a quello amministrativo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Balenzano.

Balenzano. Pregherei l'onorevole Bertolini di riservare il suo emendamento alle liste amministrative; imperocchè è per queste che si richiede la prova del saper leggere e scrivere; ma non credo che esso sia applicabile alle liste politiche, perchè con esso si verrebbe a rendere duraturo il disposto dell'articolo 100, che fu solamente stabilito come disposizione transitoria per un tempo determinato, che è ora trascorso.

Come requisito pel diritto elettorale politico, è richiesto il certificato dell'istruzione obbligatoria; ma è richiesto come titolo di capacità; quindi la sola prova di saper leggere e scrivere non può esser ritenuta sufficiente.

Inoltre, onorevole Torraca, perchè distogliere tutti i funzionari dalle loro attribuzioni normali, per fare far loro quello, a cui non son chiamati?

Volete un certificato, che equivalga al certificato di proscioglimento dall'istruzione obbligatoria? Avete l'autorità scolastica ordinaria, a cui conviene deferire la cosa. Poichè trattasi di un esperimento scolastico, che cosa

ci ha a fare il pretore? Ed in qual modo il maestro assisterà il pretore? Sarà l'esaminatore? sarà l'estensore del certificato emanato dal pretore? Oppure sarà il pretore, che esaminerà e che approverà, ed il maestro si limiterà ad assistere?

A me pare che la proposta della Commissione distrugga le attribuzioni proprie del pretore e del maestro, e che perciò converrebbe sopprimere l'ultimo inciso « innanzi al pretore del mandamento assistito da un maestro elementare. »

Quando avete stabilito che chi domanda di essere iscritto come elettore deve essere soggetto ad un esperimento nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti scolastici, avete detto tutto.

Quindi, quanto alle liste amministrative, pregherei l'onorevole Bertolini di riservare il suo emendamento. Quanto alle liste politiche, si lasci alle autorità scolastiche il compito di rilasciare i certificati, e si lasci che il pretore faccia delle sentenze, e non lo si obblighi a fare quello, che non è di sua competenza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisani.

Pisani. Uno degli inconvenienti, che si sono più frequentemente verificati, è questo, che, quando taluno, dopo aver percorso tutti i gradi di giurisdizione fino alla Corte d'appello, è riuscito a far constare di non essere analfabeta, ed ha ottenuto di essere iscritto nelle liste elettorali amministrative o politiche, vengono poi altre elezioni, si fanno nuove liste, e quello stesso elettore, che fu già iscritto, viene cancellato; ed egli allora è costretto a fare il lavoro di Sisifo, ed a provare per la seconda volta in tutti i gradi di giurisdizione di non essere analfabeta; e non è raro il caso che quella stessa Corte, che gli aveva riconosciuto i requisiti richiesti dalla legge, con un'altra decisione giudichi contrariamente.

Insomma, gli elettori sono sempre in balia del partito avversario.

Ora io penso che ci sarebbe modo di far sì che un giudizio emesso in ultima istanza fosse reso invariabile; si potrebbe, cioè, ricorrere ai registri dello stato civile e stabilire che la facoltà necessaria per essere elettori, una volta riconosciuta, rimanga invariabile. Non indicherò il modo di tradurre in atto questo mio concetto, ma è certo che

esso è di facile attuazione; ed in tal modo quel diritto non sarebbe in balia degli avversari; la legge ci metterebbe il suo suggello, e ne farebbe un diritto inalterabile da non poter più esser disconosciuto non solo per l'anno in corso, ma anche per gli anni successivi.

Presidente. Onorevole Bertolini, ritira o mantiene il suo emendamento?

Bertolini. Accettando l'invito rivoltomi dall'onorevole Balenzano riservo il mio emendamento a quando verrà in discussione l'articolo 36 relativo alle liste elettorali amministrative.

Presidente. Volevo appunto far osservare, che ora si discutono le disposizioni relative alle liste politiche, e che non bisogna confonderle con quelle, che riguardano le liste amministrative.

L'onorevole Mussi mantiene il suo emendamento?

Mussi. Lo mantengo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Torraca, relatore. Evitiamo anzitutto le confusioni. Qui si discute la legge elettorale politica, che richiede come titolo di capacità il proscioglimento dall'obbligo della istruzione elementare obbligatoria, con l'aggiunta anche della scuola serale.

La prova grafica è richiesta dalla legge elettorale amministrativa per coloro, che vogliono esercitare il diritto elettorale, avendo altri titoli, come il titolo del censo. Dunque la cosa è assolutamente diversa.

Altro è il titolo di capacità, altra è la prova grafica; epperò teniamoci per ora alla legge elettorale politica.

La legge elettorale politica stabilisce all'articolo secondo che « sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste dal numero 1, 2 e 3 coloro che provino di aver sostenuto con buon esito l'esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nelle classi elementari obbligatorie. » Dunque, tutta la difficoltà è nella prova.

Poichè non è stato determinato il modo come questa prova dovesse esser fatta, è avvenuto che furono iscritti nelle liste migliaia di analfabeti. Noi intanto non vogliamo che sia diminuito il diritto di alcuno; ma vogliamo il diritto sia tolto a coloro che l'hanno usurpato, e lasciato soltanto a chi realmente ha legittimo titolo ad esercitarlo. E qui noto per

incidente che anche l'onorevole Brunialti ha fatto, me lo perdoni, confusione tra le disposizioni che riguardano coloro che debbono essere iscritti da oggi in poi, e le disposizioni che riguardano coloro che sono già iscritti.

Qui si tratta di coloro, che domanderanno l'iscrizione e che devono provare di avere l'istruzione obbligatoria. Come provare? A coloro che hanno espresso tante meraviglie di trovare il maestro insieme col pretore, fo notare soltanto che essi hanno dimenticato il regolamento per l'applicazione della legge sulla istruzione elementare obbligatoria. Vi è in questa legge un capitolo che riguarda appunto, l'esame di proscioglimento dall'obbligo per gli effetti della legge elettorale politica.

Questo regolamento è lungo, noioso e sopra tutto inefficace. Leggerò alcune di queste disposizioni.

« Al termine del corso inferiore per essere prosciolti dall'obbligo gli alunni delle scuole pubbliche ed i provenienti dall'insegnamento privato, dovranno superare l'esame nelle materie del programma governativo. » Innanzi a chi si fa questo esame? Si fa dinanzi ad una Giunta esaminatrice, che è composta di due maestri, e presieduta dal delegato scolastico o da altra persona deputata dall'ispettore scolastico. « L'esame sarà scritto ed orale: verterà sulle materie di tutto il corso elementare inferiore. D'accordo coi maestri il presidente della Commissione sceglierà i temi, ecc.

« La prova dell'esame scritto comprenderà un saggio di buona scrittura, un saggio di scrittura sotto dettatura, un componimento italiano. »

Dunque: il regolamento prescrive come si debbano dare questi esami di proscioglimento.

Ma praticamente che cosa avviene? Mi si permetta di leggere un documento che ho richiesto al Ministero dell'istruzione pubblica; e prego l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica di prestarmi un momento di attenzione, poichè vedrà che c'è da modificare anche le leggi e gli ordinamenti scolastici.

« Intorno all'esame di proscioglimento è utile sapere che esso non è obbligatorio per coloro che frequentano la terza classe elementare, e perchè manca una sanzione nella legge, e perchè pare che non si possano costringere quegli alunni i quali, compiuto il corso inferiore, vogliono proseguire negli altri studi.

« Inoltre nella legge medesima non è provveduto al pagamento delle Commissioni esaminatrici; ma accade che i Comuni si rifiutano di indennizzare i Commissari e che questi si prendono ordinariamente ne' Comuni stessi appunto per evitare la questione della spesa. Ora quasi tutti i provveditori lamentano che quasi tutte le Commissioni esaminatrici composte di delegati e soprintendenti scolastici d'ordinario non affidano e che sarebbe più opportuno di lasciar fare l'esame ai maestri di grado superiore, ai direttori didattici dei Comuni più vicini. Ma quando si stabilisse una disposizione siffatta occorrerebbe aggiungere l'obbligo di sopperire alle spese necessarie. »

Dunque sta in fatto che quest'esame di proscioglimento non si dà con sufficienti garanzie. Che garanzia volete si abbia se la Giunta esaminatrice è composta di due maestri elementari e presieduta dal delegato scolastico, che è mescolato anche lui nei partiti?

Or una delle due: o volete una seria garanzia, o non la volete. Qui si tratta appunto di provvedere agli abusi che si sono verificati e di stabilire una garanzia efficace. Quale può essere questa garanzia? Noi abbiamo proposto esperimento innanzi al pretore; la qual cosa non è nemmeno nuova. Ogni volta che è sorto il dubbio sulla capacità di alcuno, in seguito a reclamo, prima le Deputazioni provinciali, poi le Giunte amministrative e le Commissioni provinciali di appello, poi anche le Corti di appello, hanno delegato il pretore a raccogliere questa prova.

E poichè si tratta di poche persone e non sarà necessario di far appositamente girare il pretore nel mandamento o di mandare in giro queste persone, poichè i pretori visitano almeno due volte l'anno i Comuni del proprio mandamento, che grave inconveniente c'è se un cittadino si presenta al pretore e domanda di dar l'esame per ottenere il titolo di elettore? Non bisogna poi ingrandire le difficoltà!

Dunque, onorevoli colleghi, qui non è questione di maggiore o minore liberalismo: è questione di volere che la legge sia applicata coscienziosamente e saggiamente. Voi sapete che questo punto della legge elettorale politica fu molto contestato, perchè si stabiliva per esso un minimo di capacità che alcuni credevano insufficiente. Ma che almeno questo minimo sia assicurato, ma che almeno questo minimo non sia lasciato a discrezione dei par-

titi municipali, delle Giunte municipali; di tutti coloro che hanno interesse ad escludere o ad ammettere elettori!

Poichè le Giunte locali esaminatrici non danno garanzia o non funzionano, e le stesse autorità scolastiche non se ne mostrano contente; e poichè sappiamo come le liste elettorali si sono rimpianzate di analfabeti, troviamo modo di ovviare all'abuso. Se non si vuole il pretore assistito dal maestro, sarà un altro a ricevere la prova; per esempio, il notaio. Ma abbiamo sperimentato il notaio; lo abbiamo sperimentato col famoso articolo 100. È avvenuto che innanzi al notaio si sono presentate due o tre persone, le quali alla loro volta hanno presentato un aspirante elettore, asseverando che questi sapeva leggere e scrivere; ed il notaio ha attestato che sapeva leggere e scrivere. E così l'articolo 100 ha fatto cattiva prova, non perchè fosse per sè stesso cattivo, ma perchè è stato malamente applicato. Il pretore è certamente preferibile, perchè, ripeto, si tratta di casi eccezionali, di poche persone, le quali se vorranno dar la prova, la diano, ma in modo che affidi; epperò vadano innanzi al pretore, quando il pretore una o due volte all'anno si presenta al loro Comune.

L'assistenza del maestro poi non toglie nulla al pretore. Il pretore può anche non sapere (e non è obbligato a saperli) tutti i programmi scolastici. Egli anche non saprà (e non è obbligato a saperlo) in che consista l'esperimento voluto dal regolamento. Epperò è naturale che sia assistito dal maestro. Se la parola *assistito* vi dispiace, forse perchè è impropria, si sostituisca un'altra formula. Ma per noi della Commissione la questione si riduce a ciò: se vogliamo provvedere alla sincerità delle liste elettorali, occorre la prova che l'elettore si è procacciato l'istruzione obbligatoria elementare.

Quindi prego la Camera di accettare la nostra proposta. Per coloro, che hanno seguito il corso elementare obbligatorio basterà il certificato scolastico, il quale deve essere vidimato dall'ispettore scolastico, perchè abbia una certa maggior garanzia. Se è vidimato soltanto dal sindaco o dall'intendente scolastico non offre questa garanzia...

Una voce. Perchè?

Torraca, relatore. Perchè sindaci e delegati scolastici sono sospetti, possono essere sospetti di parzialità. A coloro che non vengono dalle scuole elementari, ma dalla scuola paterna,

a coloro che hanno imparato da sè, diamo con questa legge il modo di potere acquistare il titolo all'elettorato. E come benissimo è stato osservato da parecchi colleghi, si tratta di un'agevolazione anzichè di una restrizione.

Ma qui, onorevoli colleghi, non è questione di liberalismo, è questione di applicare la legge. Questa ha voluto un minimo d'istruzione: facciamo che il minimo non manchi!

Ma anche in fatto di liberalismo l'esperienza c'insegna che certe estensioni sono estensioni di elementi, non liberali, ma servili, ne' quali trova alimento, non la libertà, ma la tirannide amministrativa e politica e la corruzione. Quindi: che gli elementi servili siano ristretti, è bene e non è male, dal punto di vista del liberalismo vero.

Ad ogni modo, noi vogliamo che la legge sia mantenuta: questo è lo spirito del nostro articolo: potremo accettare qualche modificazione di forma, ma nella sostanza teniamo ferma la nostra proposta.

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'articolo 19, come fu modificato dalla Commissione, ha dato occasione a varie censure. La prima, e più grave, sarebbe quella che c'imputa di illiberalismo.

Un'altra accusa, anche importante, si è che noi abbiamo paura dell'aumento degli elettori nelle liste.

In verità, non so se ci sia alcuno che possa credermi illiberale, o possa ritenermi per pauroso. Sono convinto, però, che, fuori di quest'Aula, nessuno mi crederà tale.

Noi vogliamo togliere la libertà di eludere la legge. (*Benissimo!*) Questo è lo scopo della riforma.

Si sono introdotti tanti analfabeti nelle liste, che hanno viziato completamente la base del suffragio popolare. (*Benissimo!*)

Avrei capito che qui fosse sorta una voce la quale avesse richiesto il suffragio universale, senza altra condizione che quelle della cittadinanza e dell'età.

Ma lasciare la legge qual'è e non impedire che fosse tradita, questo è un sistema a cui noi non possiamo adattarci.

Per me sia pretore, sia notaio, poco importa; quantunque, come bene diceva il relatore, i notai hanno dato la prova che anche

essi sono partigiani e che in molte parti si sono anche essi adoperati a questi vizi che tutti deploriamo, e per cui le liste non sono veritiere e sincere come noi le vogliamo. (*Commenti*).

Vi dissi un'altra volta, quando presentai la legge, che il mio scopo era uno solo, che la legge fosse eseguita e non fosse elusa, che la base elettorale, tanto per la nomina dei deputati quanto per la nomina dei consiglieri comunali e provinciali, come pei funzionari che ne derivano, fosse reale, fosse veramente fatta da coloro che hanno il diritto d'esercitare l'elettorato. Con questo intendimento ed animato da questi principii, io accettai la redazione dell'art. 19 fatta dalla Commissione e la mantengo finchè non me se ne presenti una, che mi dia le stesse garanzie. Ora, fino a questo momento, degli emendamenti presentati nessuno dà la garanzia che dà l'articolo della Commissione.

Presidente. Vi sono dunque due emendamenti.

Gli onorevoli Mussi, Soggi, Rossi Luigi, Ferrari, Cavallini, Martini G. Merlani, Caldesi, Garavetti, Brunicardi, Sani Severino, propongono che al 4° capoverso dell'articolo 19, in luogo delle parole « *innanzi al pretore del mandamento* » si dica « *innanzi al sindaco del Comune.* » (*Oh! oh! — Rumori*).

Gli onorevoli Balenzano, Agnetti, De Nicolò, Spirito F., Bertolini, Lojodice, Flaùti, Cibrario, Papadopoli, De Bernardis propongono che in questo stesso comma siano sopresse le ultime parole « *innanzi al pretore del mandamento, assistito da un maestro elementare.* »

La Commissione accetta l'uno o l'altro?

Torraca, relatore. La Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Mussi per la ragione semplicissima che il sindaco sarebbe giudice e parte. Non accetta quello proposto dall'onorevole Balenzano, poichè, il regolamento essendo risultato inefficace ed avendo prodotto gli abusi che presentemente lamentiamo, noi vogliamo appunto una garanzia contro il regolamento. Pregheremo il ministro della pubblica istruzione a modificare il regolamento, ma finchè non verrà modificato bisognerà altrimenti provvedere.

Balenzano. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli, onorevole Balenzano. Ma non prolunghiamo questa discussione.

Balenzano. Faccio una proposta, che credo

sarà accettata da tutti. L'argomento, che stiamo discutendo, è abbastanza serio; pregherei perciò la Commissione di volere nella prossima seduta ripresentare l'articolo redatto in modo da escludere l'intervento del pretore, che non piace ad alcuno, e da lasciare l'incarico del rilascio dei certificati d'idoneità elettorale soltanto all'autorità scolastica nelle forme e colle garanzie, che crederà convenienti.

Quindi propongo che sia sospesa ogni deliberazione su questo articolo.

Presidente. Onorevole Balenzano, la sua proposta sospensiva deve essere sottoscritta da quindici deputati; altrimenti non può essere posta a partito.

Spirito Francesco. Ci conceda un istante di tempo per raccogliere le firme.

Crispi, presidente del Consiglio. Siamo soltanto alla seconda lettura. Coloro i quali credono che l'articolo debba essere modificato potranno fare le loro proposte quando verremo alla terza lettura. (*Rumori — Conversazioni*).

Torraca, relatore. Viene suggerita una formula conciliativa: poichè non piace l'intervento del pretore assistito dal maestro, si sostituisca al pretore l'ispettore scolastico delegato dal Consiglio scolastico provinciale. (*Rumori*).

Voce. Studiate bene le proposte prima di presentarle! (*Conversazioni*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Gli onorevoli Balenzano, Spirito F., De Bernardis, Lojodice, Morelli-Gualtierotti, Gabba, Grossi, Cibrario, De Novellis, Agnetti, De Nicolò, Guicciardini, Mezzacapo, Papadopoli e Bertolini propongono che si sospenda ogni deliberazione su questo articolo, e che esso sia nuovamente deferito all'esame della Commissione, la quale dovrà riferire in proposito nella prossima seduta.

La Commissione accetta questa proposta?

Torraca, relatore. La Commissione consente a tale sospensione e si riserva di esaminare nuovamente quest'articolo. (*Bene!*)

Presidente. Allora il seguito di questa discussione è rimandato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

